



Statuto Associazione Pompieri Veterani Ticino



GENERALITA'

Art. 1

L'Associazione Pompieri Veterani Ticino, fondata il 15 settembre 1974, denominata in seguito « **A s s o c i a z i o n e** », è un'associazione ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2

La sede dell'Associazione Pompieri Veterani Ticino (APVT), si trova presso gli uffici della Federazione Pompieri Ticino (FPT).

Art. 3

L'Associazione è apartitica ed aconfessionale.

Art. 4

L'Associazione ha lo scopo di:

- a) creare un legame fra le sezioni ticinesi dei veterani pompieri rispettandone la loro autonomia;
- b) infondere e mantenere lo spirito di collegialità, la camerateria, la concordia e la solidarietà fra i veterani pompieri e fra le sezioni consorelle nel Cantone, nella Confederazione ed all'estero;
- c) promuovere lo sviluppo delle sezioni esistenti e la costituzione di nuove sezioni;
- d) stabilire contatti con le Autorità, con enti, con società e con corpi pompieri.

COMPOSIZIONE

Art. 5

L'Associazione è formata dalle sezioni veterani pompieri, in seguito **sezioni**, regolarmente costituite nel Canton Ticino, attualmente dalle sezioni di Bellinzona, Biasca, Chiasso, Locarno, Lugano e Mendrisio.

DIRITTI E DOVERI

Art. 6

Le sezioni riconoscono gli statuti dell'Associazione e ne sono vincolate.

Art. 7

Verso l'Associazione le sezioni hanno diritto di rappresentanza e di voto in seno al comitato direttivo cantonale, in seguito **CdC**, ed all'Assemblea dei Delegati, in seguito **AD**.

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Delegati (AD)
- b) il Comitato cantonale (CdC)
- c) la Commissione di revisione dei conti (CdR)

ASSEMBLEA DEI DELEGATI (AD) E COMITATO CANTONALE

Art. 9

L'AD è composta dai delegati delle sezioni, con diritto di voto, in ragione di 3 delegati per sezione, oltre ai membri del CdC.

Art. 10

Sono di competenza dell'AD:

- a) L'esame, l'approvazione e la modifica degli statuti;
- b) L'approvazione del verbale dell'ultima AD;
- c) L'approvazione dei rapporti di gestione e finanziario;
- d) La determinazione delle quote annuali dovute dalle sezioni;
- e) La nomina, su proposta del CdC, dei soci onorari;
- f) L'ammissione e l'esclusione di sezioni;
- g) La designazione della sezione responsabile dell'organizzazione dell'AD;
- h) La designazione della sezione responsabile dell'organizzazione del raduno cantonale;
- i) La designazione della sezione responsabile dell'organizzazione della commemorazione di St. Barbara;
- l) Nomina del presidente, dei membri del CdC, del segretario e cassiere e i membri della CdR;
- m) La ratifica di nomine complementari di membri del CdC e della CdR
- n) Le decisioni relative agli articoli 13,37 e 38 dello statuto.

Art. 11

L'AD avviene di norma prima dell'Assemblea della Federazione Pompieri Ticino.

Le AD straordinarie sono convocate:

- a) quando il CdC lo ritiene necessario;
- b) su domanda di almeno una sezione, entro un mese dalla richiesta.

Art. 12

La data e il luogo e l'ordine del giorno sono diramati dal CdC almeno tre settimane prima dell'AD alle sezioni ed ai soci onorari, ad un rappresentante della Musica Cantonale Pompieri Ticino, un rappresentante della FPT e un rappresentante del Dipartimento delle Finanze ed Economia ufficio della difesa contro gli incendi

Art. 13

Le proposte delle sezioni vanno sottoposte per iscritto al CdC entro la fine di gennaio.

Art. 14

Le nomine e le proposte sono decise a maggioranza e per alzata di mano. Lo scrutinio avviene in forma segreta se richiesto da almeno un quinto dei delegati presenti.

Proposte giunte tardivamente ed altre proposte urgenti sono trattate solo se la maggioranza dei delegati all'AD lo decide.

Art. 15

La direzione dell'Associazione è affidata al CdC composto dal Presidente di ogni sezione affiliata e dal segretario cassiere. La durata del mandato è di tre anni, ed i membri sono rieleggibili.

Art. 16

Il presidente del Comitato Cantonale è rieleggibile.

Art. 17

In caso di dimissioni o di decesso di un membro del CdC e della CdR nel periodo amministrativo, la sezione alla quale i dimissionari o defunti appartenevano, provvederanno alla loro sostituzione proponendo all'AD la ratifica della nomina.

Art 17 a

In caso di decesso di un membro non sono previsti annunci sui giornali.

Art. 18

Il CdC rappresenta l'associazione verso terzi.

Art. 19

Il CdC:

- a) dirige l'amministrazione e da seguito alle decisioni dell'AD;
- b) nomina nel suo seno un vicepresidente e un alfiere;
- c) vigila affinché lo statuto e le risoluzioni dell'AD siano strettamente osservati;
- d) esamina ed approva le disposizioni di portata generale e le questioni da sottoporre all'AD;
- e) convoca e dirige l'AD, ne pubblica l'ordine del giorno e distribuisce il relativo materiale almeno 3 settimane prima;
- f) elabora i progetti di statuto;
- g) amministra il patrimonio sociale, allestisce i conti consuntivi, i preventivi annuali e presenta un rapporto di gestione all'AD;
- h) designa, in caso di necessità, i soci veterani che rappresentano ufficialmente l'Associazione.

Art. 20

Il CdC si riunisce su convocazione del suo presidente o su richiesta scritta di un membro del CdC. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti almeno quattro membri.

Art. 21

Il presidente o il vicepresidente hanno diritto di firma collettiva a due con il segretario-cassiere.

Art. 22

Per il controllo del patrimonio sociale e dei conti dell'Associazione, l'AD nomina 2 revisori ed un supplente appartenenti ad una stessa sezione.

Art. 23

La durata del mandato è di un anno, gli stessi vengono sostituiti da rappresentanti di una sezione diversa dalla precedente.

Art. 24

La revisione dei conti avviene di regola un mese prima dell'AD

Art. 25

Su segnalazione delle sezioni, da inoltrare per iscritto almeno 60 giorni prima dell'AD o di sua iniziativa il CdC può proporre all'AD il conferimento del titolo di socio onorario alle persone che per l'associazione hanno svolto attività particolarmente meritevole.

L'AD decide con il voto affermativo della maggioranza dei presenti.

Art. 26

L'esercizio coincide con l'anno civile.

FINANZE

Art. 27

Per gli impegni dell'Associazione risponde solo il patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità dei membri.

Art. 28

Le entrate della cassa sono:

- a) le tasse annuali delle sezioni fissate dall'AD;
- b) il sussidio del Dipartimento delle Finanze ed Economia Ufficio della difesa contro gli incendi;
- c) da lasciti o donazioni;
- d) entrate impreviste o straordinarie.

Art. 29

L'incasso delle quote avviene entro il primo semestre dell'esercizio. Le sezioni morose al 30 settembre dell'anno d'esercizio saranno annunciate all'AD per le decisioni di sua competenza.

Art. 30

La cassa dell'Associazione provvede:

- a) al pagamento delle spese di amministrazione;
- b) al pagamento di eventuali indennità e spese a membri del Comitato Cantonale e soci veterani designati per incarichi ufficiali;
- c) al pagamento di eventuali indennità e spese ai membri della CdR
- d) alle spese di acquisto di onorificenze;
- e) al pagamento delle spese straordinarie del CdC.
- f) al pagamento di un'indennità fissa al segretario cassiere di CHF 200.- annui
- g) al contributo di CHF 1'000.- per la commissione organizzativa della commemorazione di St. Barbara
- h) al contributo di CHF 1'500.- per la sezione organizzatrice del raduno cantonale.

Art. 31

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dall'avere sul CCP e sul CC bancario;
- b) dai contributi di terzi;
- c) dai doni in natura;
- d) da eventuali sussidi.

Art. 32

I documenti dell'Associazione Pompieri Veterani Ticino, sono conservati nell'archivio presso il Segretariato della Federazione Pompieri Ticino.

Art. 33

Il vessillo cantonale è depositato presso la sede della Federazione Pompieri Ticino.

Art 33 a

Il CdC nomina:

- il vicepresidente;
- l'alfiere e un suo sostituto, e gli stessi rimangono in carica per 6 anni

Art. 34

Il vessillo cantonale è presente alle manifestazioni ufficiali dell'Associazione Pompieri Veterani Ticino e della FPT, inoltre alle onoranze funebri di un membro del CdC o di un socio onorario.

Per manifestazioni nazionali e internazionali la presenza del vessillo dell'Associazione Pompieri Veterani Ticino è decisa di volta in volta dal CdC.

Su richiesta è a disposizione delle singole sezioni per cerimonie particolari.

Art. 35

La revisione o la modifica dello statuto può essere chiesta dalle sezioni o dal CdC e la trattanda deve essere iscritta all'ordine del giorno.

Art. 36

La modifica degli statuti è approvata dall'AD con la maggioranza dei delegati presenti

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37

L'AD, su proposta del CdCantonale o di almeno 3 sezioni, decide lo scioglimento dell'Associazione e unicamente nel caso in cui la proposta sia all'ordine del giorno e sia accettata dalla maggioranza dei 4/5 dei delegati presenti all'AD.

Art. 38

In caso di scioglimento, l'AD stabilisce le clausole stipulanti le condizioni di consegna dell'archivio, del vessillo e del patrimonio sociale.

Gli stessi verranno depositati presso la Federazione Pompieri Ticino.

L'archivio, vessillo e patrimonio dovranno essere messi a disposizione di quell'ente cantonale che dovesse eventualmente nascere con gli stessi scopi del presente statuto.

Art. 39

Il presente statuto abroga e sostituisce quello precedente.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DELEGATI IN FORMA SCRITTA APRILE 2021

Il Presidente
Guido Goldhorn
(Firmato originale)

Il Segretario
Sandro Bricchi
(Firmato originale)

Allegati: regolamento interno «indennità Comitato direttivo Cantonale»

REGOLAMENTO INTERNO CONCERNENTE LE INDENNITÀ DEL COMITATO CANTONALE
--

Considerato il contributo annuale che il Dipartimento delle Finanze, tramite il Fondo Incendi, devolve annualmente alla nostra Associazione per la propria gestione, oltre che alla tassa annuale pagata dalle sezioni, le indennità devolute al Comitato Cantonale sono stabilite dal presente regolamento interno.

A Riunioni Comitato Cantonale

CHF. 70.- per ogni seduta, ordinaria o straordinaria

B Spese di rappresentanza

Spese effettive sopportate

CHF 0.70 al km, quale indennità di trasferta

C Spese di partecipazione con gonfalone

Spese effettive sopportate

CHF 0.70 al km, quale indennità di trasferta

D Altre spese autorizzate

Spese effettive sopportate

CHF. 0.70 al km, quale indennità di trasferta

E Pagamenti

Tutte le note ed eventuali rapporti devono essere inviati al Cassiere, previa approvazione del Presidente gli stessi verranno saldati.

- Il versamento delle spese viene eseguito dopo la verifica da parte del presidente che ne avalla l'esattezza.
- Il versamento delle indennità, è attuato entro il termine del periodo contabile.
- l'indennità viene versata per il numero delle riunioni effettuate, e la stessa è riconosciuta se in assenza del presidente di sezione è presente un suo sostituto.